

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 15 Aprile 2015

1. CONTRATTO DI RETE - Partecipazione di un soggetto non imprenditore - Nuovo parere del Ministero dello Sviluppo Economico

Un soggetto iscritto solamente nel REA non può partecipare ad un contratto di rete d'impresa, non avendo la natura di impresa in senso sostanziale e non avendo una propria posizione in seno al Registro delle imprese né in sezione ordinaria, né in sezione speciale e non può, infine, essere iscritto su alcuna posizione Registro delle imprese, come invece chiede la norma.

E' questo il parere dal Ministero dello Sviluppo Economico nella **nota del 9 aprile 2015, Prot. 50217**, emanata in risposta ad una Camera di Commercio che chiedeva se un soggetto (nel caso specifico: una *fondazione*), iscritto solo al REA, potesse partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete.

Allo stesso modo si era già espresso lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con il parere del 13 agosto 2014, Prot. 0145656, fornito ad un analogo quesito posto da altra camera di Commercio, affermando che il richiamo normativo al registro delle imprese e alle relative sezioni - operato dall'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 5/2009 - ha fatto escludere la iscrizione del contratto di rete nella posizione dell'associazione. Ciò in ragione anche del fatto che l'associazione, che é iscritta nel REA, non é impresa nel momento in cui l'attività economica si esplica in via meramente sussidiaria e complementare rispetto all'attività principale (di tipo, ovviamente, non economico) svolta dall'associazione stessa.

Il legislatore - scrive il Ministero - ha richiesto il duplice requisito della natura imprenditoriale del partecipante al contratto **sia sotto il profilo sostanziale che formale**. Sotto il primo profilo infatti devono ricorrere tutti gli elementi definenti la fattispecie di cui all'art. 2082 del Codice civile, **esercitati in via assolutamente prevalente**. Ma tale condizione se è necessaria, non è peraltro sufficiente, nel senso che ad essa deve aggiungersi l'ulteriore criterio della **evidenza formale dell'impresa**, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle imprese (sezione ordinaria o sezione speciale).

Per quanto riguarda poi la questione se tale soggetto REA possa essere o meno impresa "di riferimento" o "indicata" di un contratto di rete, il Ministero ricorda quanto già sostenuto nella Circolare 3668/C del 2014, e che l'impresa di riferimento "*non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente una identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere. La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.*"

Nell'ipotesi di rete costituita da due soli soggetti - di cui uno "only REA"- **il contratto diviene definitivamente nullo** per mancanza della pluralità dei contraenti, che deve ritenersi altro elemento essenziale ed indefettibile qualificante la fattispecie.

Sotto l'aspetto pubblicitario, l'ufficio potrà procedere alla iscrizione del contratto sulle posizioni delle imprese regolarmente iscritte, ignorando la posizione del soggetto non imprenditore, salva l'ipotesi di contratto costituito da due soli soggetti.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

2. BILANCI 2015 - Online in Manuale operativo per il deposito presso il Registro delle imprese

In vista delle prossime scadenze per il deposito dei bilanci d'esercizio al Registro delle imprese da parte delle società di capitali, come di consueto Unioncamere ha realizzato il **Manuale operativo** nel quale sono illustrate le modalità per la compilazione delle domande ed il loro invio agli uffici camerati.

LINK:

[Per scaricare il testo del manuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese clicca qui.](#)

3. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Approvate le linee Guida per la verifica di assoggettabilità dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015, il **decreto 30 marzo 2015**, con il quale il Ministero dell'Ambiente ha approvato le **linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)** dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del D.L. n. 91/2014, convertito dalla L. n. 116/2014.

La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. «*screening*») è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

Le Regioni e le Province Autonome, fermo restando quanto previsto nell'allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ove necessario, dovranno provvedere ad adeguare i propri ordinamenti ai criteri dettati dalle predette linee guida sulla base delle specifiche situazioni ambientali e territoriali.

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di garantire una uniforme e corretta applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni dettate dalla direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (art. 4, allegato II, allegato III).

Le linee guida sono rivolte sia alle autorità cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità per i progetti dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (Regioni e Province Autonome, ovvero Enti locali), sia ai soggetti proponenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

4. ARTIGIANATO DIGITALE E MANIFATTURA SOSTENIBILE - Definiti i criteri per la concessione di incentivi

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, il **decreto 17 febbraio 2015**, con il quale vengono disciplinati, ai sensi dell'art. 1, commi 56 e 57, della Legge 27 dicembre 2014, n. 147 (Legge di stabilità 2014), i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di **agevolazioni in favore di aggregazioni di Imprese riunitesi allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile**.

Soggetti coinvolti sono:

a) le **"Imprese artigiane"**: imprese costituite in forma individuale o collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della L. n. 443/1985, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;

b) le **"Microimprese"**: le imprese così classificate in base ai criteri indicati nell'Allegato 1 del Regolamento CE 800/2008 (c.d. "Regolamento GBER").

L'intervento previsto dal presente decreto sarà gestito dalla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

La dotazione del fondo è pari a **5 milioni di euro per l'anno 2014** e a **10 milioni di euro per l'anno 2015**.

Possono accedere alle agevolazioni le Imprese formalmente riunite, **in numero almeno pari a 15**, in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ovvero in Rete di imprese, che, alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

I **programmi ammissibili alle agevolazioni** sono finalizzati alla:

- a) *creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;*
- b) *creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;*
- c) *creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;*
- d) *messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale;*
- e) *creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.*

Sono **ammissibili alle agevolazioni** di cui al presente decreto le spese di investimento e gestione relative a:

- a) *beni strumentali nuovi di fabbrica;*
- b) *componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;*
- c) *attività di ricerca e sviluppo di software e hardware di fabbricazione digitale;*
- d) *consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30% dell'importo complessivo del programma;*
- e) *canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma;*
- f) *oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo del programma;*
- g) *realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni;*
- h) *opere murarie e assimilabili nel limite del 10% dell'importo complessivo del programma.*

I termini, iniziale e finale, e le modalità per la presentazione delle **domande di agevolazione** saranno definiti, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con un apposito decreto direttoriale a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. SPLIT PAYMENT - Nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate su adempimenti, rimborsi e sanzioni

Facendo seguito alle due precedenti circolare n. **1/E** del 9 febbraio 2015 e **6/E** del 19 febbraio 2015 (Punti 8.5; 8.6 e 8.7), l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 15/E del 13 aprile 2015**, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'ambito applicativo dello *split payment* (o "scissione dei pagamenti"), di cui all'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015).

In particolare, il documento di prassi fornisce ulteriori indicazioni e chiarimenti in ordine all'**ambito applicativo** nonché circa gli **adempimenti** da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell'applicazione del meccanismo in esame, sui **rimborsi** e sulle **sanzioni**.

In dettaglio, il documento si sofferma sugli adempimenti dei soggetti passivi fornitori, sulla esigibilità dell'imposta (Punti 3 e 4); sugli adempimenti delle PP.AA. "*soggetti passivi*" e "*non soggetti passivi*" (Punti 5 e 6); sulla regolarizzazione e note di variazione nel caso di ricezione di fatture irregolari (Punto 7); sulle verifiche telematiche dei pagamenti (Punto 8); sull'intervento sostitutivo in presenza di DURC negativo (Punto 9); sul Creditore pignorato e debitore pignorato (Punto 10); sui rimborsi (Punto 11); sull'efficacia temporale del provvedimento (Punto 12) e sulle sanzioni (Punto 13).

In merito alla presenza di DURC negativo, la circolare precisa che gli artt. 4 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, prevedono che prima di effettuare pagamenti a favore dei propri fornitori le PP.AA. provvedano a richiedere il DURC e, in presenza di irregolarità, attivino il c.d. "*intervento sostitutivo*" che consiste nel pagare l'importo dovuto direttamente all'istituto previdenziale o assicurativo creditore.

La circolare precisa che il procedimento, sulle fatture soggette al meccanismo dello *split payment*, deve essere avviato in riferimento **all'importo dell'imponibile della fattura**, quindi escluso IVA. L'intervento sostitutivo si manifesterà, pertanto, solo sulla parte del credito effettivamente vantata dal fornitore.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E clicca qui.](#)

6. IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Recentemente sono state apportate innovazioni ai processi per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale. Gli interventi posti in essere, finalizzati a ridurre l'accesso presso gli uffici da parte dei contribuenti, a omogeneizzare e supportare il processo di liquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e ad automatizzare la lavorazione dell'imposta, sono in sintesi:

a) l'approvazione, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2014**, del modello di "dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale" che, a partire dal 1° gennaio 2015, deve essere presentato **esclusivamente con modalità telematiche**;

b) la messa a disposizione di **procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione** da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell'imposta da parte dell'Ufficio;

c) l'estensione, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2015**, della modalità di **versamento tramite il modello F24** e l'istituzione dei codici tributo con risoluzione n. 12/E del 3 febbraio 2015 emanata nella stessa data del provvedimento.

Con la **circolare n. 16/E del 14 aprile 2015**, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla competenza degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, al procedimento di autorizzazione e alle modalità di liquidazione del tributo, ai criteri per lo scomputo dell'acconto e per l'applicazione delle sanzioni.

I **punti salienti** della circolare sono i seguenti:

1) la **disciplina** dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dettata dall'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972;

2) le **strutture competenti** al rilascio dell'autorizzazione e alla liquidazione dell'imposta: in via generale il rilascio dell'autorizzazione e la liquidazione del tributo sono di competenza delle Direzioni Provinciali; per gli uffici e gli enti statali e per le Camere di Commercio il rilascio delle autorizzazioni è di competenza delle Direzioni Regionali; alla Direzione Provinciale compete la successiva liquidazione dell'imposta;

3) le **modalità di richiesta** e i **criteri** da seguire per il rilascio dell'autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale; la **verifica della sussistenza dei requisiti** di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo; i **provvedimenti di revoca e di diniego**, totale o parziale, dell'autorizzazione; l'**ipotesi di rinuncia** all'autorizzazione da parte del soggetto interessato, da effettuarsi con apposita comunicazione (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, in formato cartaceo, dal 1° gennaio 2016, in via telematica);

4) la **liquidazione dell'imposta** di bollo assolta con modalità virtuale è eseguita dall'ufficio sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal soggetto autorizzato entro il 31 gennaio; l'Ufficio opera contestualmente la liquidazione in via definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l'anno in corso;

5) le **modalità di versamento dell'imposta** di bollo in modo virtuale liquidata dall'Ufficio, dell'acconto, dei relativi interessi e delle sanzioni: a decorrere dal 20 febbraio 2015 vanno effettuati mediante il **modello F24** (fino al 31 marzo 2015 era consentito eseguire i medesimi versamenti con il modello F23);

6) lo **scomputo dell'acconto**: l'acconto, disciplinato dall'articolo 15-bis del DPR n. 642 del 1972, per esigenze di liquidità, può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio con la modalità (sulle rate bimestrali e/o sull'acconto per l'anno successivo) scelta dal contribuente;

7) le **sanzioni e le modalità di irrogazione** nel caso di omesso o ritardato di una o più rate o dell'acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E clicca qui.](#)

LINK:

[Per in approfondimento della disciplina dell'imposta di bollo clicca qui.](#)

7. EDILIZIA - Conferma della riduzione contributiva per l'anno 2014 - Indicazioni operative dall'INPS

Il **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014**, assunto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha confermato per l'anno 2014, nella misura dell'11,50 %, la **riduzione contributiva a favore delle imprese edili**, introdotta dall'articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

L'INPS, con la **circolare n. 75 del 10 aprile 2015**, dopo aver riepilogato la normativa che regola la materia, ha fornito le indicazioni operative.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti – **nella misura dell'11,50%** – per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica **ai soli operai occupati 40 ore a settimana**. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel **settore industria** con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel **settore dell'artigianato** con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439909.

L'INPS ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto – pertanto sono **escluse dalla riduzione contributiva in questione** – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

L'incentivo non spetta per i lavoratori che consentono di godere di altre agevolazioni contributive.

Le **istanze** finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2014 devono essere inviate **esclusivamente in via telematica** avvalendosi del modulo "**Rid-Edil**", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'INPS, nella sezione "*comunicazioni on-line*", funzionalità "*invio nuova comunicazione*".

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

8. ASCENSORI - Semplificate le procedure di installazione

Con **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, sono state dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

Il decreto è stato emanato in attuazione dei commi 1, lett. d) e 2, dell'art. 1, del D.P.R. n. 8/2015, al fine di stabilire la documentazione da presentare, a seconda dei casi, all'organismo notificato ovvero ai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del nuovo articolo 17-bis del D.P.R. n. 162 del 1999, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 8/2015.

Ricordiamo che il nuovo articolo 17-bis (*Accordo preventivo per installazione di impianti di ascensori in deroga*), del D.P.R. n. 162/1999 prevede semplificazioni nelle procedure di concessione delle autorizzazioni alla installazione di ascensori, nei casi eccezionali in cui nell'installazione degli ascensori non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

9. MEDIAZIONE - Online il nuovo Registro informatizzato degli organismi di mediazione e l'Elenco degli Enti di formazione

E' in via di attuazione il **Registro informatizzato degli organismi di mediazione** e il nuovo **Elenco degli enti di formazione dei mediatori**.

A decorrere **dal 6 aprile 2015**, infatti, solo gli organismi e gli enti che hanno inoltrato i propri dati mediante il sistema informatico, come previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia del 18 settembre 2014, sono iscritti al nuovo Registro.

Ricordiamo che la circolare 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione dovevano essere presentate **solo in modalità telematica** utilizzando il nuovo sistema sviluppato *in house* dall'amministrazione della giustizia, che di fatto ha rivoluzionato il rapporto enti-amministrazione, semplificato il lavoro nella procedura d'iscrizione di organismi ed enti e la modifica dei dati già trasmessi.

La stessa circolare aveva anche stabilito che a decorrere **dal 1° marzo 2015** nella pagina web del sito del Ministero della Giustizia, alla voce Registro organismi di Mediazione ed Elenco enti di formazione, sarebbero stati presenti i soli organismi che avrebbero provveduto ad inoltrare all'amministrazione tutti i dati mediante il sistema informatico.

Tale data è stata successivamente posticipata al **6 aprile 2015**.

A decorrere da tale data, sulla pagina web del Ministero della Giustizia, è dunque possibile accedere al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione, dove sono presenti i soli organismi che hanno provveduto ad inoltrare i propri dati mediante il sistema informatico.

Il Ministero della Giustizia ha reso noto che attualmente, sono in fase di compilazione **203** domande di organismi di mediazione e **72** di enti di formazione. Sono in lavorazione da parte dell'amministrazione **36** domande di organismi di mediazione e **17** di enti di formazione.

Sono in coda per il controllo e la chiusura della procedura **175** iscrizioni di organismi di mediazione e **84** di enti di formazione.

Infine, sono **227** gli iscritti nel nuovo registro organismi di mediazione e **69** nell'elenco degli enti di formazione.

LINK:

[Per accedere al Registro degli organismi di mediazione e all'Elenco degli enti di formazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

10. ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO ISEE - Nuove istruzioni operative dall'INPS

L'INPS, con la **circolare n. 73 del 10 aprile 2015**, ha informato gli interessati circa le **nuove istruzioni operative relative all'accesso al sistema informativo ISEE** da parte degli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è un criterio di valutazione per la concessione di prestazioni sociali agevolate costituite da prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate al possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (agevolazioni fiscali e tariffarie, benefici assistenziali etc.).

Il Sistema informativo dell'ISEE (SII), costituito e gestito dall'INPS sotto il profilo tecnico ed informatico, è una Banca dati che consente all'Ente erogatore delle prestazioni sociali agevolate come sopra definite, di verificare il possesso dei requisiti in capo al richiedente per il loro riconoscimento.

Prima dell'entrata in vigore del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159, che ha individuato nuove modalità di determinazione dell'ISEE, la fruibilità telematica del SII da parte dell'Ente avveniva, ai sensi dell' art. 58, comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, previa adesione ad una Convenzione quadro adottata con determinazione del Commissario Straordinario n. 119 del 18 luglio 2014.

Tale modalità è venuta meno per effetto del D.P.C.M. n. 159/2013, che, all'art. 12, comma 2, ha previsto che l'INPS, al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza previste dall'art. 31 del Codice in materia di protezione dei dati personali, sentiti il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approvi con decreto direttoriale un **disciplinare tecnico per la regolamentazione del trattamento dei dati e delle informazioni del sistema informativo dell'ISEE**, delle modalità di accesso, di comunicazione e di consultazione di esso, mediante la definizione delle misure di sicurezza indispensabili per ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) acquisite dall'INPS, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In considerazione del contenuto del disciplinare tecnico, approvato con **decreto direttoriale n. 5 del 9 marzo 2015**, con la presente circolare vengono fornite le prime nuove istruzioni operative per l'accesso al SII.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INPS clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale n. 5/2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello DSU - ISEE clicca qui.](#)

11. ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Nuova circolare del Ministero dell'Interno - Trasmissione di due allegati tecnici

Dopo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 2015, del **D.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194**, recante *"Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe*

nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente”, il Ministero dell'Interno, facendo seguito alla circolare n. 1 del 10 febbraio 2015, ha emanato la **circolare n. 5 del 13 aprile 2015, Prot. 0001161**, con la quale, nell'ottica di fornire ogni utile strumento per agevolare la risoluzione delle problematiche connesse alle diverse attività propedeutiche alla realizzazione della ANPR, ha trasmesso **due allegati tecnici** contenenti, il **primo** le istruzioni per l'utilizzo degli strumenti sviluppati per la risoluzione da parte del comune di eventuali anomalie della propria banca dati con l'INA ed il **secondo** una guida operativa per attivare ed utilizzare un servizio di assistenza remota.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 5/2015 più clicca qui.](#)

12. AZIONI A VOTO PLURIMO E A VOTO MAGGIORATO - Assonime illustra le novità introdotte dal “Decreto Competitività”

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. n 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “Decreto Competitività”), ha introdotto significative novità in materia di **diritto di voto nelle società per azioni**, prevedendo due strumenti che consentono il potenziamento del voto, il primo rivolto alle società non quotate, il secondo rivolto alle società quotate.

A questi due nuovi strumenti Assonime ha dedicato la **circolare n. 10 del 7 aprile 2015**.

Le novità introdotte dal **decreto Competitività** interessano:

1) le **società non quotate**: con la modifica apportata dall'art. 20, comma 8-bis all'art. 2351 C.C viene attribuita la facoltà di prevedere in via statutaria la creazione di **azioni con diritto di voto plurimo**, fino ad un massimo di tre voti per ciascuna azione;

2) le **società quotate**: con l'aggiunta, da parte dell'art. 20, comma 1, lett. aa), del nuovo art. 127-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 viene previsto che gli statuti possono attribuire un **voto maggiorato**, fino ad un massimo di due, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo di tempo non inferiore a ventiquattro mesi.

Ai due strumenti, che si pongono tra loro in linea di continuità:

- le azioni a voto plurimo sono azioni dotate strutturalmente **di diritti di voto potenziato**,

- le azioni a voto maggiorato costituiscono un **potenziamento del diritto di voto** collegato al possesso delle azioni in capo ad un soggetto per un determinato tempo, volto a premiarne la “fedeltà”.

Queste innovazioni si collocano in un contesto di misure volte a favorire la quotazione delle imprese. Una maggiore flessibilità nella struttura del capitale, in deroga al principio “*un'azione un voto*”, può consentire di aumentare la dimensione del flottante in sede di offerta al pubblico finalizzata alla quotazione (IPO) e, di conseguenza, la liquidità delle azioni delle società quotate, senza determinare una diluizione in sede assembleare per gli azionisti di riferimento.

Si è inoltre estesa, anche alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la possibilità di prevedere nello statuto le clausole di tetto massimo di voto e di voto scaglionato.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

13. GIUSTIZIA ALTERNATIVA - Record di mediazioni delle Camere di Commercio nel 2014

Record storico per le mediazioni effettuate dalle Camere di commercio: **20.017 quelle depositate nel 2014**, il numero più elevato dall'entrata in vigore del decreto legislativo che introduce l'obbligatorietà del tentativo di mediazione per una serie di ambiti settoriali del contenzioso civile.

I 102 sportelli camerale, che rappresentano l'11% del totale degli organismi iscritti nel Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, hanno fatto fronte, quindi, al 21% di tutti i procedimenti depositati lo scorso anno.

Ciò che più conta però, rileva Unioncamere, a prescindere dal considerevole volume di lavoro svolto dalle strutture delle Camere di Commercio, è che più di oltre 2mila querelle insorte tra cittadini e imprese, di un valore medio di 116mila euro, si sono risolte in 42 giorni con un accordo gratificante per entrambe le parti. Il risparmio?

Prendendo a riferimento il valore medio e le sole controversie giunte a buon fine, si tratta di oltre 60 milioni di euro. Peccato per quanti hanno scelto di non aderire.

Con il dato record del 2014, salgono a **63.515 i procedimenti di mediazione depositati presso gli Organismi delle Camere di Commercio** a partire da quando, nel marzo 2011, è stato introdotto l'obbligo di effettuare un tentativo di mediazione prima di ricorrere al Tribunale.

(Fonte: *Unioncamere*)

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.](#)

14. AGENZIA DELLE ENTRATE - Online la bozza di comportamento del personale - Consultazione aperta fino al 13 maggio 2015

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la bozza del “**Codice di comportamento del personale**”, redatto ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e delle Linee Guida emanate dall’ANAC con delibera n. 75/2013, per la quale è stata avviata una **consultazione pubblica**.

Il Codice raccoglie tutte le disposizioni in materia di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e definisce, in particolare, le regole di comportamento che i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e i suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti ad osservare al fine di garantire **imparzialità, diligenza, efficienza e trasparenza** nello svolgimento della propria attività di servizi e per prevenire fenomeni di corruzione e di illegalità.

La violazione delle disposizioni del presente Codice costituisce **fonte di responsabilità disciplinare**.

Il Codice è finalizzato ad assicurare i doveri minimi di **diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta** nei rapporti intercorrenti tra i dipendenti dell’Agenzia e in quelli che si instaurano tra questi ultimi e i soggetti esterni.

Il documento, inoltre, definisce i principi diretti a garantire **indipendenza e autonomia** delle attività svolte dal personale dell’Agenzia, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalle disposizioni costituzionali, legislative, comunitarie, contrattuali e di settore.

Le disposizioni contenute nel Codice si applicano al **personale di ruolo** dell’Agenzia, **compresi i dirigenti** di prima e seconda fascia, al **personale** organicamente appartenente ad altre Amministrazioni in posizione di **assegnazione temporanea** a qualsiasi titolo presso le strutture dell’Agenzia, nonché, in quanto compatibili, a tutti i **collaboratori e consulenti**, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, indicati sul sito internet dell’Agenzia, e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Le **violazioni** alle disposizioni del Codice potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali o dagli atti di conferimento dell’incarico, la **risoluzione del rapporto**, fatta salva l’eventuale **richiesta di risarcimento** qualora da dette violazioni derivino danni all’Agenzia.

La bozza rimarrà in **consultazione fino al 13 maggio 2015**. Entro e non oltre tale data sarà possibile inviare proposte, osservazioni e integrazioni, utilizzando un apposito modulo messo a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Il modulo dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: ae.responsabile.anticorruzione@agenziaentrate.it.

LINK:

[Per scaricare il testo della bozza del Codice di comportamento e del modulo per inviare le osservazioni e le proposte clicca qui.](#)

15. EQUITALIA - Disponibile un’area riservata per le pratiche online

Grazie alla nuova area riservata accessibile dal sito di EQUITALIA i contribuenti potranno **gestire in modo sicuro e immediato le pratiche inerenti l’agente della riscossione, senza recarsi allo sportello**.

Sarà così possibile verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, effettuare i pagamenti, rateizzare e controllare l’eventuale attivazione di procedure di riscossione.

Il servizio è accessibile con le credenziali di accesso Fisconline.

Per accedere all’area riservata è sufficiente collegarsi alla home page del sito, seguendo il percorso “*area riservata - accedi al servizio*”. A questo punto è sufficiente inserire le **credenziali personali**, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato (nome utente e password fornite dall’Agenzia delle entrate o dall’INPS), oppure avvalersi della **Carta Nazionale dei Servizi**.

L’utilizzo delle credenziali di accesso consente il riconoscimento del soggetto (persona fisica, rappresentante legale o intermediario), semplificando al massimo le operazioni.

Tra i **servizi disponibili** si segnalano:

- *accesso all’estratto conto;*
- *presentazione di istanze di rateazione fino a 50 mila euro;*
- *verifica di eventuali procedure in corso;*
- *pagamento di cartelle e avvisi.*

I servizi dell’area riservata si aggiungono agli altri già disponibili e per i quali non è necessaria l’autenticazione: “*paga online*”, che consente di effettuare pagamenti con carta di credito e “*sospensione*

online”, che permette di richiedere la sospensione della riscossione, il “trova sportello” e i “canali di contatto” per richiedere assistenza.

LINK:

[Per accedere all'area riservata clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA (DAL 7 AL 15 APRILE 2015)

1) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 24 febbraio 2015, n. 39: Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Decreto 26 febbraio 2015: Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 8 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 febbraio 2015: Agevolazioni per lo sviluppo dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 19 marzo febbraio 2015: Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015: Disposizioni necessarie per l'attuazione dell'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 30 marzo 2015: Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

7) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 3 aprile 2015: Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'economia e delle finanze dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

8) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 30 marzo 2015: Correzione di alcuni disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

9) Corte dei Conti - Delibera 9 marzo 2015: Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2014. (Delibera n. 13/SEZAUT/2015/INPR). (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2015 - Suppl. Ord. n. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)